

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA

- Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21380-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del

Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

presso l'AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

- *ricorrente* -

contro

SOCIETA

SRL IN FALLIMENTO;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 34/14/2012 della Commissione Tributaria Regionale di BARI del 3.2.2012, depositata il 15/02/2012;

Oggetto

TRIBUTI

U.d. 05/02/2015 - CC

R.G.N. 21380/2012

Rep.

Cron 4134

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.



Fallimentari e Società.it

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Bari ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.61/13/2011 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della ' spa'(' Srl" in fallimento) - ed ha così annullato il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso di tassa di registro corrisposta (a seguito di notifica di avviso di liquidazione) su registrazione di scrittura privata autenticata in data 13.7.2009 di mutuo consenso per la risoluzione di un precedente contratto di cessione di ramo d'azienda a sua volta registrato il 29.2.2008 e nel quale non risultavano espresse clausole o condizioni risolutive di sorta.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che "il valore di € 1.600.000,00 indebitamente assoggettato a tassazione non costituisce né (il contenuto del) la prestazione derivante dalla risoluzione, né il corrispettivo della risoluzione, bensì il semplice riferimento identificativo dell'atto, già registrato e tassato al 3% cui ricondurre gli effetti giuridici della concordata risoluzione. Perciò, in detto atto di risoluzione non poteva configurarsi un trasferimento di ricchezza cui correlare l'imposta di registro mediante la retrocessione del bene ipotizzata dall'Ufficio, ma la semplice volontà delle parti di ripristinare l'originario assetto patrimoniale

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.20 e

28 del T.U. n.131/1986; dell'art.9 delle tariffe parte I allegata al citato T.U.; degli art.1372 e 1458 cod civ) la ricorrente si duole per avere la CTR omesso di considerare che lo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo dissenso rientra bensì nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto ma realizza la ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio, da assoggettare a tassazione secondo il disposto del comma secondo del menzionato art.28.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Occorre prendere le mosse dal rilievo che il menzionato art.28 regola due diverse ipotesi di tassazione di atti risolutivi di negozi giuridici, a seconda che trovino fonte in clausole o condizioni risolutive espresse contenute nel negozio da risolvere (oppure stipulate con negozio autonomo ma entro il secondo giorno successivo a quello di conclusione del negozio da risolversi) ovvero in ogni altro atto di volontà.

In relazione a questa seconda ipotesi la norma prevede che l'imposta "è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione".

Nella specie di causa è pacifico che non si versi in fattispecie annoverabile nella prima ipotesi, siccome il contratto sottoposto a registrazione (secondo le clausole trascritte nel ricorso introduttivo, in ossequio all'onere di autosufficienza) è dichiaratamente un patto di "mutuo dissenso" a mezzo del quale viene retrocessa la proprietà e la disponibilità del ramo di azienda già oggetto di trasferimento, sicchè non resta che inquadrare detto negozio nel novero di quelli che il costante indirizzo interpretativo del Supremo Collegio (tra le molte, Cass. n.18859/2008; Cass. 17503/2005; Cass. 4906/1998; Cass. 7270/1997) ha qualificato come "...nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario...." e con efficacia "ex nunc".

Un simile negozio giuridico non può che considerarsi annoverabile nella categoria residuale contemplata dall'art.28 dianzi menzionato e perciò tassato in

applicazione della norma contenuta nel comma secondo del medesimo art.28.

E d'altronde, giudicando in un caso del tutto simile a quello qui in esame (e sia pure a mente del D.P.R n.636/1972, allora applicabile *ratione temporis*), codesta Suprema Corte ha ritenuto che "il contratto, con il quale le parti sciolgono una vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non costituisce per la legge di registro un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l'effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all'originario proprietario. Ne deriva che nel caso di specie non può trovare applicazione il primo comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 634/72,.....". Pertanto nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari". Identiche considerazioni possono riferirsi alla specie di causa.

Non resta che concludere che la pronuncia del giudice del merito, che non si è attenuta ai predetti principi di diritto, merita cassazione con rimessione della lite allo stesso giudicante, affinché rinnovi il giudizio alla luce della corretta disciplina applicabile.

Pertanto, si ritiene ~~conclusivamente~~ che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 aprile 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2015

Il Presidente
(Mario Cicala)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 2 MAR, 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]